



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
21/09/2026	
Prot. 584063	Tit. III Cl. 4
Rep. Decreti 3201	

VISTO il vigente Statuto dell'Università di Catania;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 *"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"*;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* e, in particolare, l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss. mm. ii. che, agli articoli 34 e seguenti, disciplina - tra l'altro - la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO in particolare l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"* emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999,

n. 368 come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 28 settembre 2021 n. 1109 (a sua volta modificato dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 23 febbraio 2022 n. 248) e dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 10 marzo 2023 n. 138;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la *"Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015"*, come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di Specializzazione, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 che prevede che *"l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance"* specificando, altresì, che *"limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di Specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino ad un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio"*;

VISTA la nota prot. n. 165619 del 17 aprile 2026 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha disposto l'apertura della Banca dati per l'offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2025/26 al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette Scuole di Specializzazione;

VISTO il Protocollo d'Intesa interateneo sulle reti formative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici per l'attivazione a.a. 2025/26, sottoscritto dai Magnifici Rettori degli Atenei di Catania, Messina, Palermo ed Enna "Kore", prot. n. 207690 del 18.05.2026;

VISTE le istanze di istituzione/attivazione e accreditamento delle Scuole di Specializzazione per l'a.a. 2025/26 inserite all'interno dell'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Università e della Ricerca, predisposta dal Cineca e finalizzate alla valutazione da parte dell'ONFSS - alla luce del richiamato D.I. n. 402/2017 e ss.mm.ii. - delle scuole e relativa verifica della sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture inserite nelle loro reti, dei requisiti generali e specifici di idoneità delle reti formative e degli indicatori di performance;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 142 del 14 settembre 2026 di istituzione e/o modifica e di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;

DECRETA

Art. 1

Scuole di Specializzazione accreditate

Sono istituite e accreditate, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e ss.mm. ii, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica - per l'anno accademico 2025/26 - le seguenti Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di Catania:

- Anatomia Patologica
- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
- Audiologia e Foniatria
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Chirurgia Vascolare
- Dermatologia e Venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e Malattie del metabolismo
- Farmacologia e Tossicologia clinica
- Genetica Medica
- Geriatria
- Ginecologia ed Ostetricia
- Igiene e Medicina Preventiva
- Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
- Malattie dell'Apparato Respiratorio
- Medicina del Lavoro
- Medicina d'Emergenza-Urgenza
- Malattie Infettive e Tropicali
- Medicina Interna
- Medicina Legale
- Microbiologia e Virologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropsichiatria Infantile
- Oftalmologia
- Oncologia Medica
- Ortopedia e Traumatologia
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica
- Pediatria
- Psichiatria

- Radiodiagnostica
- Scienze dell'alimentazione
- Urologia

Art. 2

Attivazione delle Scuole di Specializzazione

1. L'attivazione delle Scuole di Specializzazione accreditate, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Il regolamento didattico di Ateneo è integrato con l'inserimento delle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 1 – ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017.

Prof. Enrico Foti